

COMM- TRIB. REGIONALE MILANO - 81/34/2011

FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza n. 301/44/08 in data 07-21/11/2008, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso proposto da Pe. En. avverso la "cartella di pagamento n. Omissis iva + irpef + irap", relativa a gli anni di imposta 1998/2001.

A sostegno della pronuncia, la Commissione osservava che: era innegabile la "legittimità della cartella esattoriale ..., fondata su avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione"; la notifica della cartella in questione era stata "eseguita a mezzo lettera raccomandata ed [era] pertanto pienamente legittima perché conforme alla previsione normativa"; risultavano del tutto infondate le varie "eccezioni attinenti alla carenza di motivazione" e alla "nullità" della cartella, poiché una cartella "fonda[ta] su un avviso di accertamento non necessita[va] di ulteriore motivazione" e, per il resto, era senza dubbio sufficiente la "conformità [della stessa] alla normativa ministeriale", come da "previsione di legge (DPR 513/97)"; le sanzioni erano state "irrogate in conseguenza degli accertamenti prodromici al ruolo ... divenuti definitivi per omessa impugnazione"; avendo la cartella "fatto seguito ad avvisi di accertamento notificati a mani della parte ricorrente", pure la "questione di costituzionalità dell'art. 10 L. 289/2002 e del l'intervenuta decadenza [dell'Ufficio] dal potere di rettifica ... avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnativa di tali atti", anziché "nel presente giudizio, ... limitato alla cartella esattoriale ed ai vizi suoi propri", ed andava, comunque, disattesa, posto che "in base ai principi generali una norma di legge [poteva] ben essere derogata ... da norma contenuta in altra fonte di pari livello gerarchico, come accaduto nel caso di specie"; "eventuali tardività relative alla cartella [doveva no] essere valutate ai sensi dell'art. 25 del DPR 602/73" e, nella specie, il termine di notifica normativamente previsto era stato "pienamente rispettato".

2.- La sentenza veniva impugnata dal Pe., che ne chiedeva l'integrale riforma riproponendo, sostanzialmente, le anteriori censure e deducendo, in particolare, che la cartella, anziché notificata, era stata "comunicata" soltanto (in quanto spedita mediante lettera raccomandata), ragion per cui, in ogni caso, la sua nullità non poteva dirsi sanata.

3.- L'appellata Agenzia, costituitasi, contestava sotto tutti i profili la fondatezza dell'impugnazione così proposta, non senza sottolineare: da un canto, che "la notifica della cartella [era] andata certamente a buon fine"; dall'altro, che il diritto di difesa del destinatario della cartella "non [poteva] dirsi leso dalla mancanza nella cartella della relazione di notifica con l'indicazione del messo e dell'ufficio postale", essendo presenti, pur sempre, "i requisiti obbligatori minimali pie visti dall'art. 25 D.P.R. 602/73".

4.- Si costituiva anche Equitalia, che chiedeva di "con fermare la sentenza impugnata" ed in ogni caso, "previa declaratoria di difetto di [propria] legittimazione passiva ... in relazione alle attività riservate all'ente impositore, [di] rigettare l'appello".

5.- Radicatosi in tal modo il contraddittorio e fissatasi udienza, debitamente comunicata, di trattazione del gravame; depositate, dal Pe., delle note di replica; si procedeva poi, con rito camerale, all'esame relativo e la Commissione Regionale, all'esito, decideva come infra.

6.- L'impugnazione proposta dal Pe. non può essere accolta.

Precisato che detta parte non ha più riproposto le contestazioni afferenti al merito della pretesa tributaria recata dalla cartella, segnatamente le contestazioni legate all'asserita decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, non si può non osservare, quanto al

resto, che nessuna delle contestazioni mosse anteriormente e qui riproposte risulta fondata: non quella relativa al dedotto difetto di motivazione della cartella; non quella relativa alla dedotta necessità di allegazione degli atti presupposti; non quella relativa alla "giuridica inesistenza della notifica" e al "difetto della qualità dei soggetti abilitati alla notifica"; e, conseguentemente, neppure quella relativa alla dedotta impossibilità di "sanatoria dei vizi di notifica". Infatti:

Solo la cartella che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca essa stessa il primo ed unico atto di esercizio della pretesa tributaria, va motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, bastando, altrimenti, il richiamo dell'atto presupposto (Cass. Civ. Sez. Un., 14/05/2010 n. 11722), persino in difetto di indicazione degli estremi della sua avvenuta notificazione (ibid.).

D'altro canto, la notifica della cartella poteva essere effettuata al tempo, e può essere effettuata tuttora, direttamente da parte del concessionario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (arg. ex art. 26, 1° comma seconda parte, dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973), sicché, per il perfezionamento relativo, è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con rituale consegna del plico al destinatario.

Essendo la notifica direttamente eseguita dal concessionario una notifica vera e propria, va da sé che devono essere ritenute applicabili, all'occorrenza, le disposizioni relative alla sanatoria delle nullità eventualmente incorse, per avvenuto raggiungimento dello scopo della notificazione.

E se così è, ognuno vede che non può esservi spazio effettivo per le varie questioni sollevate dal Pe..

6.- La soccombenza dell'appellante ne giustifica, come già in primo grado, la condanna al pagamento delle spese giudiziali; spese che, sulla scorta della tariffa applicabile e tenuto conto del disposto del comma 2 bis dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, sono liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate in complessivi € 1.500,00 (di cui € 400,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorari), oltre c.d. spese generali, ed a favore di Equitalia in complessivi € 1.500,00 (di cui € 400,00 per diritti ed € 1.100,00 per onorari), oltre c.d. spese generali.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale rigetta l'appello proposto da Pe. En. e condanna il Pe. al pagamento delle spese del grado, liquidate come in motivazione.